COMMISSIONE V

DIFESA

X.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTINOTTI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 78

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei caporali e dei soldati dell'Esercito puniti. (554) 78

PRESIDENTE 78, 79
DANTE, *Relatore* 78
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 79

Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia. (570) 79

PRESIDENTE 79, 80
VILLA, *Relatore* 79
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 79

Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione. (572) . . 80

PRESIDENTE 80, 81
ROMANO, *Relatore* 80

PAG.

Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945. (591) 81

PRESIDENTE 81, 82
CORONA GIACOMO, *Relatore* 82
CLOCCHIATTI 82
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 82

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 per la traslazione e sistemazione delle salme dei caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45. (593) 83

PRESIDENTE 83, 84
CALVI, *Relatore*. 83
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 83

Disegno di legge (*Discussione*):

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (647). 84

PRESIDENTE 84, 86, 89, 90
SANGALLI, *Relatore* 84
VIOLA 86
BOLDRINI 86, 87
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 87, 89
CUTTITTA 88
LENOCI 89

Votazione segreta:

PRESIDENTE 90

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del regolamento della Camera, il deputato Gomez D'Ayala sostituisce il deputato Gelmini.

Discussione del disegno di legge: Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei caporali e dei soldati dell'Esercito puniti. (554).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei caporali e dei soldati dell'Esercito puniti.

Il relatore, onorevole Dante, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DANTE, *Relatore*. L'articolo 88 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, stabilisce che ai militari e graduati di truppa, allorquando incorrono in punizioni disciplinari (camera di punizione semplice e di rigore) deve essere applicata la ritenuta di metà paga giornaliera (nel caso di camera di punizione semplice) ovvero dell'intera paga (nel caso di camera di punizione di rigore). Ma, con disposizioni contenute nel dispaccio ministeriale n. 30556 A. I. E. del 7 aprile 1951, ai puniti di camera di punizione semplice non viene più operata la ritenuta di metà della paga, in considerazione del fatto che i militari stessi, pure essendo puniti, continuano ad esplicare tutti i normali servizi, partecipando alle istruzioni, sia interne e sia esterne, e scontano nelle ore di libera uscita la punizione loro inflitta.

Pertanto, la ritenuta dell'intera paga viene, ora, operata solamente nei confronti dei graduati e militari di truppa puniti di camera di punizione di rigore; e gli stessi militari perdono, inoltre, per tutta la durata della punizione, il diritto alla razione giornaliera di vino e di tabacchi. Per contro – e lo ricordo incidentalmente – ai sottufficiali ed agli ufficiali puniti disciplinarmente non vengono operate ritenute di sorta sugli assegni e loro spettanze in genere.

Fino ad oggi i proventi delle ritenute operate per tali motivi disciplinari nei confronti di graduati e militari di truppa – che sono, rispettivamente per soldato, caporale caporal maggiore, di lire 55, 60 e 71 giornaliere – vengono versati all'Erario senza una specifica destinazione.

Il disegno di legge in esame mira a stabilire che le somme derivanti dalle ritenute in parola vengano destinate, in deroga a quanto prescrivono le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito.

Tale provvedimento sarebbe in perfetta armonia con quanto è stato già stabilito dalla legge 1° luglio 1952, n. 878, la quale, in deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 1°) del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, prevede che l'importo delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 87 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato col citato regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei militari dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri) puniti di camera di punizione semplice o di rigore, sia devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303.

Confido che gli onorevoli colleghi, consci della opportunità del provvedimento, vorranno dare ad esso il voto favorevole.

Debbo, però, prima di terminare questa breve relazione, proporre due emendamenti, uno di carattere formale ed uno di carattere sostanziale. Il primo riguarda la sostituzione delle parole « caporali e soldati » con le parole « graduati e militari di truppa », perché quest'ultima dizione comprende anche i caporali maggiori: di conseguenza tale dizione dovrebbe essere sostituita nell'articolo unico e nel titolo del provvedimento.

Il secondo emendamento consiste in un articolo aggiuntivo tendente a stabilire che, agli effetti di qualsiasi imposta diretta, l'Opera venga equiparata alle amministrazioni dello Stato: e ciò è naturale, trattandosi di ente di diritto pubblico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il bilancio attuale dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito si aggira sui 50 milioni; il Governo, però, sta cercando di ampliare il complesso delle entrate, al fine di potere svolgere una maggiore assistenza.

Per il resto, non ritengo di dover aggiungere altro alla relazione dell'onorevole Dante. Manifesto altresì il mio avviso totalmente favorevole all'articolo aggiuntivo, il quale, del resto, trova il suo precedente nella legge, votata da questa Commissione, recante il n. 933 del 10 dicembre 1953, legge che concede analogo trattamento all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri. Nulla ho da osservare per quanto riguarda l'emendamento all'originario articolo unico, perché effettivamente adottando la dizione « graduati e militari di truppa » vengono in essa compresi anche i caporali maggiori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, di cui darò lettura nel nuovo testo emendato dal relatore, accettato dal Governo, e che, se non vi sono osservazioni o altri emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sulla paga dei graduati e militari di truppa puniti di camera di punizione semplice e di camera di punizione di rigore, è devoluto a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487.

(*È approvato*).

ART. 2.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera di cui al precedente articolo 1 è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

(*È approvato*).

Il titolo del disegno di legge dovrà conseguentemente essere così modificato:

« Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di truppa dell'Esercito puniti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia. (570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia », sul quale la IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Villa, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VILLA, *Relatore.* La evidente semplicità di questo disegno di legge non richiede una lunga illustrazione. In sostanza, si tratta di aumentare a 110 lire le 70 che attualmente ricevono come paga gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi guardie di pubblica sicurezza e gli allievi agenti di custodia. Analogo provvedimento fu presentato nella passata legislatura, ma esso non poté essere approvato a causa del sopraggiunto scioglimento delle Camere.

L'onere che il provvedimento comporta è di lire 59.220.000 annue e trova la copertura nei bilanci dei Ministeri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze.

Confido, quindi, nel voto favorevole degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi corre l'obbligo di precisare che nell'articolo 2, per un evidente errore materiale, l'onere derivante dalla legge per l'esercizio finanziario 1953-54 è indicato in lire 186 milioni, mentre la cifra deve essere di lire 177.660.000.

Nulla ho da aggiungere alla relazione dell'onorevole Villa; soltanto desidero precisare che questo disegno di legge è stato già

pprovato nel marzo 1953 dalla Camera ma on completò il suo *iter* a causa dell'antiipato scioglimento del Senato; e poiché il rovvedimento stesso prevede la corresponione di arretrati dal 1° luglio 1951, è necesario che esso sia approvato al più presto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame deli articoli che, se non vi sono emendamenti nessuno chiede di parlare, porrò successivaente in votazione, con la correzione della ifra di cui all'articolo 2, come ha suggerito 'onorevole Sottosegretario di Stato.

ART. 1.

La misura della paga giornaliera degli alievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guarie di pubblica sicurezza, e allievi agenti di ustodia è stabilita in lire 110 dal 1° luglio 1951.

(*È approvato*).

ART. 2.

La maggiore spesa annua di complessive ire 59.220.000 derivante dalla presente legge raverà per lire 46.000.000 sullo stato di revisione della spesa del Ministero della diesa, per lire 3.000.000 sullo stato di previione della spesa del Ministero di grazia e iustizia e per lire 10.220.000 sullo stato di preisione della spesa del Ministero delle finanze.

L'onere derivante dalla presente legge a arico dell'esercizio finanziario 1953-54, calolato in complessive lire 177.660.000, sarà ronteggiato con gli ordinari stanziamenti dei eguenti capitoli degli stati di previsione ella spesa dei suddetti Ministeri per l'eserizio medesimo:

capitolo n. 250 Ministero della difesa lire 138.000.000);

capitolo n. 61 Ministero di grazia e giutizia (lire 9.000.000);

capitolo n. 65 Ministero delle finanze lire 30.660.000).

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio egreto al termine della seduta.

iscussione del disegno di legge: Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione. (572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a discussione del disegno di legge: Cambiaento della denominazione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione.

Il relatore, onorevole Romano, ha facolta di svolgere la sua relazione.

ROMANO, *Relatore*. La medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri venne istituita da Carlo Alberto con le regie magistrali patenti del 19 luglio 1839 e il suo conferimento era riservato agli ufficiali appartenenti all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro che avessero compiuto i 50 anni di servizio militare.

In seguito alle varie riforme attuate nella carriera degli ufficiali, agli effetti dei limiti di età stabiliti per i vari gradi, e principalmente per il computo dei 50 anni di servizio, furono emanati numerosi provvedimenti legislativi che apportarono alle regie patenti, di cui si è detto, alcune varianti ed aggiunte, che vennero riunite, successivamente, in testo unico, con regio decreto del 21 dicembre 1924.

La medaglia in oro era di due dimensioni, e cioè la grande, di millimetri 50, per gli ufficiali generali, e la piccola, di millimetri 35, per gli altri ufficiali.

Il mutamento delle forme istituzionali sospese l'attività di tutti gli ordini cavallereschi, compreso quello dei Santissimi Maurizio e Lazzaro, che venne conservato unicamente quale ente ospedaliero. Di conseguenza, la medaglia mauriziana non venne più conferita.

Nella relazione al disegno di legge che istituisce l'Ordine cavalleresco al merito della Repubblica italiana, disciplinando nel contempo il conferimento e l'uso delle onorificenze, dopo essere stato sancito il principio che tutte le onorificenze cavalleresche istituite dalla cessata monarchia non hanno più ragione di esistere, testualmente si legge che « è fatto salvo il conferimento della medaglia mauriziana al merito militare dei dieci lustri che, per le disposizioni da cui è regolata, costituisce una decorazione militare e non una onorificenza cavalleresca ».

Pertanto, si ravvisa l'opportunità che venga regolato con provvedimento legislativo il conferimento di detta medaglia a quegli ufficiali che per 50 anni abbiano servito la patria in attività di servizio e con meritevole carriera. La medaglia, che dal 1919 in poi venne coniata col bronzo dei cannoni austriaci, verrebbe ora ripristinata in oro, come prima.

Il principio accolto nell'articolo 2, che precisa la nuova denominazione della decorazione quale « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare », è che tale

decorazione non è più, come per il passato, una prerogativa degli ufficiali facenti parte di un determinato Ordine cavalleresco, bensì può essere conferita a tutti gli ufficiali delle forze armate della Repubblica che rientrino nelle disposizioni fissate dalla stessa legge.

Gli articoli 2 e 3 si ispirano, ribadendoli, ai principî generali stabiliti dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1951, stabilendo che esse vengono conferite dal Capo dello Stato, non più a titolo personale – *motu proprio* – come nella passata monarchia, ma a nome dello Stato. Stabiliscono pertanto che sarà il Ministro della difesa ad avanzare le proposte, sia per il conferimento della medaglia che per fissare le caratteristiche della stessa, attuando così il principio di stretta partecipazione del Governo all'azione del Capo dello Stato, che è il più aderente ai principî democratici informatori della Repubblica Italiana.

Il quarto ed ultimo articolo della legge provvede a segnalare i mezzi con cui lo Stato dovrà provvedere alla spesa derivante dal provvedimento in esame, tenendo presente che vi sono circa 450 concessioni da effettuare dalla sospensione ad oggi e che la media annuale è di circa 60. Tali mezzi, che non possono più gravare sull'Ordine, si traducono nella spesa di 22 milioni di lire per l'esercizio in corso e si otterranno con una corrispondente riduzione del capitolo 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, mentre per gli esercizi successivi, e nella misura di 5 milioni l'anno, formeranno oggetto di apposito capitolo del medesimo stato di previsione.

C'è da aggiungere che la medaglia comporta anche la concessione del libretto ferroviario a riduzione del 70 per cento a vita.

Prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler dare il loro voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri, istituita con le regie magistrali patenti in data 19 luglio 1839 e disciplinata dal relativo testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, assume la denominazione di « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ».

(*È approvato*).

ART. 2.

La medaglia di cui al precedente articolo è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924.

(*È approvato*).

ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, saranno stabilite le nuove caratteristiche della « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare ».

(*È approvato*).

ART. 4.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, sarà fronteggiata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

La spesa di lire 5 milioni a carico degli esercizi successivi sarà fronteggiata con lo stanziamento degli appositi capitoli del medesimo stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945. (591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.

La Commissione finanze e tesoro ha spresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Corona Giacomo, a facoltà di svolgere la sua relazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Le sinteiche ma chiare argomentazioni contenute ella relazione che accompagna il disegno di egge in esame mi esimono da una lunga illutrazione; esse spiegano i motivi altamente – direi doverosamente – morali ed economici he ispirano il provvedimento.

Si tratta di una piccola aliquota di appunati e di militari di truppa dell'Arma dei carainieri e della Guardia di finanza, richiamati trattenuti, ai quali era riservato un determiato trattamento di favore. nel senso che cotoro furono ammessi a godere, anzichè della aga iniziale del grado, della paga corrisponente alle rafferme, come i pari grado in carriera continuativa, e ciò in base al regio dereto-legge 19 maggio 1941, n. 583, e successive odificazioni. Nel 1945, in base a decreto egislativo luogotenenziale, tale concessione enne meno, essendo venuta a cessare l'appliazione del decreto che la stabilì. Senonchè, i Ministero, in considerazione del costo della ita, continuò ad adottare a favore di questa ategoria, il trattamento preferenziale, e con uesto disegno di legge si mira a mantenerlo, nche in considerazione che l'aliquota di uesta categoria è ridotta a 256 appuntati e 5 carabinieri, e a sanare la situazione creatasi alla precedente determinazione del Ministero.

Invito pertanto gli onorevoli colleghi ad pprovare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la dicussione generale.

CLOCCHIATTI. Debbo, anzitutto, fare l mie riserve sulla definizione usata dal elatore nei confronti del servizio prestato ai carabinieri di cui si occupa il provvediento. Mi pare che esso non sia stato prorio « altamente morale » nel periodo della epubblica di Salò, specie se consideriamo he, nel medesimo periodo, altri carabinieri rano prigionieri in Germania.

Comunque, siamo stati larghi con tutti, e l saremo anche con costoro. Ci sembra però overoso rilevare che non è giusta la differ nza fra gli uni e gli altri, e pertanto a ome della mia parte dichiaro che ci asterr mo dal voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo i parlare, dichiaro chiusa la discussione enerale.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Poiché l onorevole Clocchiatti ha posto una quess ione morale, debbo precisare che questo trattamento non concerne l'attività di servizio prestata da quei carabinieri durante il periodo della Repubblica sociale italiana; è, bensì, un provvedimento che data dal 19 maggio 1941. D'altra parte, sarebbe assurdo voler fare una distinzione proprio in questo momento e in questo clima in cui si auspica la distensione.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il provvedimento è molto più semplice di quanto non appaia ed un esame delle cifre può meglio chiarire la situazione. I carabinieri avrebbero dovuto percepire 9.100 lire, ed invece ne hanno percepite 10.190; gli appuntati, anziché le 9.240 iniziali, ne hanno percepito 12.500. Quando venne meno la concessione, il Ministero della difesa, ritenendo di poter poi proporre agli organi legislativi di mantenere per costoro lo speciale trattamento, continuò a pagare con quella lievissima differenza.

Ora, a parte le eccezioni che possono esservi state, è da ritenersi che coloro che sono rimasti in servizio siano da escludere da una classificazione negativa essendo stati discriminati. E questi ultimi, come diceva il relatore, sono pochissimi: appena 280 di contro ai 3.853 che dal 1945 in poi hanno beneficiato del trattamento preferenziale. E a questo proposito debbo informare la Commissione che i 25 milioni indicati nell'articolo 2 per fronteggiare la maggiore spesa si ridurranno, in pratica, a 10-12 milioni; e non si ritiene di apportare un emendamento in proposito in considerazione del fatto che la somma viene imputata su un capitolo di spese generali.

Credo che, con questi chiarimenti, la Commissione non avrà difficoltà a dare il voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza soluzione di continuità da data anteriore al 16 settembre 1945, è dovuta la paga nella misura prevista per i pari grado raffermati con anzianità di servizio uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945.

Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati i pagamenti

effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fronteggiato per lire 25.000.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 5.600.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45. (593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Il relatore, onorevole Calvi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CALVI, *Relatore*. Questo provvedimento trae origine da una proposta del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 1953, proposta che non poté avere un seguito legislativo a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Praticamente, il provvedimento tende a trasferire sulla gestione finanziaria 1953-54 una spesa che avrebbe dovuto essere eseguita nella gestione 1952-53, e la copertura trova posto nel capitole 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La Commissione finanze e tesoro della Camera però, nell'esprimere il parere favorevole al disegno di legge, ha raccomandato di esaminare la possibilità di rimborsare le spese sostenute dalle famiglie per la traslazione e sistemazione delle salme dei loro congiunti. Sarei grato all'onorevole Sottosegretario se ci fornisse chiarimenti su tale condizione.

Per conto mio, desidero soltanto fare rilevare che, mentre la relazione ministeriale fa riferimento soltanto ai Caduti, nel primo articolo del disegno di legge si nota che il beneficio viene esteso anche a coloro che dopo la fine della guerra siano rimasti vittime di eccidi o di aggressioni di carattere politico. Io ritengo che questa disposizione possa essere accolta, poiché si tratterà sempre di morti causate dallo stato di guerra o susseguenti allo stato di guerra.

Non ho altro da aggiungere e mi auguro che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il notevole lavoro che si va svolgendo per quanto riguarda la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano merita di essere sottolineato, e il Governo riterrà utile ogni suggerimento che possa venirgli dato in proposito. È un lavoro complesso, perché si estende sui fronti di guerra e riguarda la raccolta e la traslazione, se possibile, altrimenti la sistemazione sul posto, di circa centomila salme: ché tante sono quelle esistenti nei paesi in cui si ha possibilità di operare.

Per quanto riguarda il fronte greco, si è già a buon punto. Si son raccolte circa 15 mila salme, di cui quattromila circa sono già state trasportate. Duemila circa giungeranno domenica a Bari, mentre le altre novemila saranno successivamente trasferite nel territorio nazionale. Finora in Grecia sono stati spesi circa 110 milioni. Le salme saranno raccolte in un Ossario a Bari, ma è data possibilità alle famiglie di trasferire quelle salme nei cimiteri delle località di origine. E, a proposito di quest'ultima eventualità, essendo stata prospettata, anche da parte di deputati, la difficoltà finanziaria dei familiari dei caduti, si è raggiunto un accordo in base al quale il Ministero dei trasporti concederà una riduzione del 50 per cento sulla tariffa del trasporto della cassetta-ossario, mentre il rimanente 50 per cento sarà assunto a carico del Ministero della difesa. In conseguenza di ciò, il trasporto sarà praticamente effettuato totalmente a carico dello Stato. Per quanto riguarda il trasporto dall'estero, l'operazione è un po' più difficile perché le cifre sono più variabili: e perciò ci si

è limitati ad un contributo che si aggira, ome massimo, sulle 25-30 mila lire.

Per quanto riguarda la Germania, noi bbiamo un totale di 30 mila salme già racc lte e che saranno sistemate in cimiteri in a cune delle grandi città tedesche; in un primo t mpo si erano scelti 8 centri, ma abbiamo t ovato possibilità di sistemazione soltanto i quattro di essi.

Per quanto riguarda la Libia, avremo lì due ssari: uno in Tripolitania e uno in Cirenaica. nche lì siamo a buon punto.

Vi sono tremila salme in Egitto, ad El lamein: poichè difficoltà di ordine amminis rativo, più che politico, non hanno permesso l costruzione di un unico cimitero, si sta cerc ndo la migliore soluzione possibile. Già sono s ati spesi 34 milioni, ma vi sarà una spesa s ccessiva.

Lo stesso lavoro si sta compiendo anche n lle zone più lontane, come l'India.

In totale, il programma previsto raggiunge u a spesa di circa due miliardi. Per ora, 5 0 milioni vengono stanziati con la speciale le ge oggi al nostro esame; nei capitoli di bil cio, poi, vi sono 166 milioni all'anno.

Questo è quanto ho da dire sull'odierno p ovvedimento, ma sono disposto a dare a cora notizie sia alla Commissione e sia singolarmente ai deputati che le richiederanno, c sì come sono disposto ad accogliere ogni s ggerimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli a ticoli che, se non vi sono emendamenti e n ssuno chiede di parlare, porrò successivam nte in votazione.

ART. 1.

Per la traslazione e la sistemazione delle sa me dei Caduti fuori del territorio metrop litano in dipendenza della guerra 1940-45, n nché dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di ec idi ed aggressioni di carattere politico, è a torizzata, nell'esercizio finanziario 1953-19 4, la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi ne lo stato di previsione della spesa del Minist ro della difesa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla pr sente legge sarà provveduto mediante ri uzione di pari importo degli stanziamenti isc itti nel capitolo n. 245 dello stato di previ ione della spesa del Ministero della difesa pe l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, per il quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Sangalli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SANGALLI, *Relatore*. Pur essendo molto ampio il disegno di legge, io sarò breve e succinto. Anche perché l'*iter* di questo provvedimento è iniziato da quasi quattro anni. Infatti, il disegno di legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica venne per la prima volta presentato al Senato il 10 agosto 1950. Dopo approfondito esame di quella IV Commissione permanente, passò in Assemblea e venne approvato il 13 novembre 1952 con alcune modifiche, delle quali merita particolare menzione il raddoppio, rispetto al testo ministeriale, delle misure delle indennità di riserva e di ausiliaria.

Passato alla Camera, il disegno di legge subì un accurato vaglio da parte della V Commissione e venne, poi, approvato dall'Assemblea il 31 marzo 1953, con lievi ritocchi.

A causa dello scioglimento delle Camere, il disegno di legge decadde e il Governo ha provveduto a ripresentarlo al Senato il 25 settembre 1953.

Il disegno di legge ritorna ora all'esame della Camera in un testo che sostanzialmente conserva le linee fondamentali di quello che, dopo gli accurati vagli da me succintamente ricordati, venne approvato durante la passata legislatura.

Agli onorevoli colleghi non sfugge che primo intento del provvedimento è quello di ricondurre sotto una disciplina unitaria la matera riflettente i diritti e i doveri degli ufficiali delle forze armate, materia che, a cominciare dalla legge piemontese 2 maggio 1852, è stata, nel corso di un secolo, variamente regolata da disposizioni legisla-

tive che si sono succedute con frequenza e con frammentarietà, risolvendo spesso situazioni contingenti delle singole forze armate e dando luogo a sperequazioni tra gli ufficiali stessi. Quindi, riduzione delle numerose diverse posizioni di stato, attualmente previste, a poche, veramente essenziali:

Servizio permanente: servizio effettivo; a disposizione; aspettativa; sospensione dall'impiego.

Congedo: ausiliaria-riserva; complemento-riserva di complemento.

Congedo assoluto.

Da sottolineare, al riguardo, quali notevoli innovazioni, l'istituzione, per l'Esercito e l'Aeronautica, della posizione di « a disposizione » prevista dalle attuali leggi per i soli ufficiali della Marina e connessa all'applicazione della nuova legge di avanzamento per gli ufficiali delle tre forze armate, attualmente all'esame del Senato; l'estensione all'Esercito della posizione di ausiliaria, ora prevista per gli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica; l'istituzione per le tre forze armate della riserva di complemento.

Altre innovazioni, dovute all'esigenza tecnica di assicurare la massima efficienza dei quadri del servizio permanente, sono quelle che impongono l'accertamento periodico dell'idoneità fisica al servizio militare incondizionato e che riducono da tre a due anni la durata massima dell'aspettativa in un quinquennio.

Sempre ai fini di tale efficienza, vengono riprodotte, migliorate nella forma e nella sostanza e circondate da ogni possibile cautela, le norme che prevedono la cessazione anticipata dal servizio degli ufficiali per motivi di salute, per non idoneità agli uffici del grado, di autorità.

Anche i limiti di età per la normale cessazione dal servizio permanente risultano stabiliti a quel punto oltre il quale, in relazione ai gradi ed alle attribuzioni, si è ritenuto che l'efficienza fisico-psichica dell'individuo diminuisca. Del resto, la legge in discussione non fa che riprodurre i limiti di età stabiliti dalle leggi sugli organici degli ufficiali delle tre forze armate, approvate tra la fine del 1951 e la fine del 1952.

Nuove disposizioni e rielaborazioni di norme esistenti sono poi dovute alla necessità di adeguare le vigenti norme sullo stato degli ufficiali all'ordinamento giuridico e all'indirizzo della giurisprudenza. Fra le nuove, meritevoli di segnalazione, la disposizione che impone l'obbligo del giuramento per il cittadino che intende acquistare lo stato di ufficiale, e l'altra che sancisce la incompatibilità della professione di ufficiale con ogni altra professione.

Quanto alle norme già esistenti, che risultano accuratamente rielaborate, per ragioni d'ordine prettamente giuridico, sono da sottolineare quelle relative alle detrazioni ed alle rettifiche di anzianità per le varie cause contemplate dalla stessa legge di Stato, quelle concernenti gli effetti della sospensione per motivi penali dall'impiego e, infine, quelle relative alla perdita del grado, la cui disciplina è stata armonizzata sia con le disposizioni del codice penale comune sia con le disposizioni del codice penale militare e prevedendosi, tra l'altro, come causa di perdita, la violazione del giuramento.

Per i Consigli di disciplina, le relative norme, pur rielaborate ed unificate, sono rimaste nella sostanza quelle vigenti. Da rilevare, tuttavia, il ritorno al sistema secondo cui i consigli di disciplina sono sempre formati di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando.

Particolare menzione meritano le disposizioni di carattere economico riguardanti gli ufficiali che cessano dal servizio permanente.

Per detti ufficiali, l'originario testo ministeriale prevedeva, oltre ad una speciale indennità annua corrispondente anche nella misura a quella attuale di riserva, un'altra speciale indennità annua, per il periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria, stabilita in misura pari alla metà della prima e con essa cumulabile. Come ho ricordato, durante la passata legislatura le due indennità vennero raddoppiate. Il testo che si presenta ora al nostro esame contiene un ulteriore miglioramento, risultando, rispetto all'originario testo ministeriale, triplicata la prima e raddoppiata la seconda. La decorrenza degli aumenti è fissata al 1° gennaio 1953.

Con queste provvidenze, il trattamento di quiescenza degli ufficiali risulterà convenientemente migliorato e raggiungerà cifre che, compatibilmente con il livello generale delle retribuzioni, possono considerarsi sodisfacenti.

La questione riveste particolare importanza ove si consideri che quello del trattamento di quiescenza è stato sempre uno dei problemi più delicati da risolvere, in relazione all'esigenza di far cessare dal servizio gli ufficiali con anticipo rispetto alla generalità dei dipendenti statali, richiedendosi per un proficuo impiego dei primi, particolari requisiti di efficienza fisica.

Nel suo insieme il disegno di legge, quindi, mi pare opera organicamente concepita ed

espressa, e idonea a disciplinare in maniera chiara, rispondente a corretti principî giuridici e consona alle nuove istituzioni del paese, la delicata materia dei diritti e doveri degli ufficiali.

Ritengo che questo provvedimento possa essere da noi approvato con la sicura coscienza di contribuire, in tal modo, ad assicurare la più alta efficienza dei quadri, ai fini della migliore funzionalità delle forze armate.

Aggiungo, per concludere, che il provvedimento è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VIOLA. L'onorevole Sangalli ha illustrato la legge che stiamo esaminando ed ha illustrato anche le modifiche apportate dal Senato al testo che originariamente noi conoscevamo.

Obbligati da una norma del regolamento in base alla quale ogni modifica ad un provvedimento legislativo deve necessariamente essere approvata da entrambi i rami del Parlamento, per evitare una dannosa perdita di tempo, ci siamo dovuti abituare a cercar di approvare leggi che siano il più possibile corrispondenti a determinate esigenze, con la riserva mentale di provvedere, in prosieguo di tempo, alla presentazione di successive proposte che integrino o modifichino una legge già approvata.

Noi dobbiamo, presentando delle proposte di legge e approvandole, tenere presenti soprattutto la necessità e i desideri della classe in favore della quale legiferiamo: ora, la categoria degli ufficiali ha fatto sapere a molti di noi che la legge, pur essendo imperfetta, merita di essere approvata senza variazione alcuna, perchè, altrimenti, quei benefici contemplati nella legge stessa sarebbero rinviati e gli interessi degli ufficiali continuerebbero ad essere pregiudicati. E l'imperfezione della legge è naturale, perchè per quanti sforzi si facciano, difficilmente si riesce a sodisfare tutte le esigenze.

È venuta all'Associazione nazionale combattenti e reduci una larga rappresentanza di ufficiali. Erano più di cento, ma rappresentavano 4 mila ufficiali iscritti all'associazione A. N. U. P. S. A. Essi mi hanno ufficialmente, direi quasi solennemente, chiesto di adoperarmi in modo che la V Commissione approvi il testo del disegno di legge, così come esso è stato approvato dal Senato.

La legge, infatti, prevede, fra l'altro, per gli ufficiali della riserva che transiteranno nella posizione di ausiliaria, un'indennità che dovrebbe avere decorrenza dal 1° gennaio 1953; sono già passati quindici mesi, e probabilmente ne passerebbero altrettanti se noi volessimo apportare delle modifiche! Modifiche anche lievi sarebbero pregiudizievoli, perché procrastinerebbero l'approvazione della legge.

I provvedimenti di cui al disegno di legge interessano non soltanto gli ufficiali nella riserva o in ausiliaria, ma anche certi ufficiali in servizio permanente.

Per queste ragioni, e interpretando il pensiero della categoria interessata, che vale qualcosa di più del pensiero di ciascuno di noi, io sono favorevole alla proposta del relatore, di approvare, cioè, il provvedimento nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

BOLDRINI Mi dispiace di non potere aderire alla proposta del relatore e dell'onorevole Viola di approvare il disegno di legge così come esso ci è stato trasmesso. Mi rendo conto dello stato d'animo degli ufficiali, i quali reclamano l'approvazione di questo provvedimento; però debbo rilevare che se oggi si deve registrare un ritardo nella discussione del provvedimento stesso, ciò è derivato dall'incertezza della politica del Governo, che sull'avanzamento e sullo stato giuridico non ha preso iniziative, nonostante l'avvenuta votazione, nel corso della passata legislatura, di ordini del giorno per reclamare la presentazione, da parte del Governo, di disegni di legge riguardanti lo stato giuridico e l'avanzamento.

A parte ciò, dovrei fare alcune considerazioni ed osservazioni. È vero che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge già approvato dal Senato, ma è altrettanto vero che il Senato, prima di arrivare all'approvazione, ha tenuto una lunga discussione, con punti di vista diversi fra Governo e Commissione, sì che il testo è stato profondamente modificato dalla Commissione stessa. È giusto, perciò, che si debba guardarne non soltanto gli aspetti positivi ma anche quelli negativi.

Io non voglio affermare che il provvedimento di legge non sia importante: anzi, possiamo dire che, finalmente, abbiamo un provvedimento che disciplina tutta la complessa materia e che migliora le condizioni economiche, il che è già un fatto positivo che dobbiamo riconoscere. Però, vorrei osservare che una discussione approfondita su questo provvedimento avrebbe potuto esservi se, contemporaneamente, ci fosse stato presentato il provvedimento sull'avanzamento, che è continuamente richiamato ma che tuttavia nessuno di noi conosce....

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Entrambi i provvedimenti sono stati presentati al Senato; non è colpa del Governo se oggi uno solo di essi si trova all'esame di questa Commissione.

BOLDRINI. Comunque, se noi conoscessimo il disegno di legge sull'avanzamento, potremmo fare un lavoro più interessante e più sereno.

Debbo, ora, soffermarmi su un'altra questione. Si dice che questo disegno di legge sia profondamente democratico e riparatore, e che esso vada incontro alle esigenze degli ufficiali. Però, se è vero che, in linea di massima, alcuni lati positivi meritano di essere segnalati, non v'è dubbio che, grazie a questo provvedimento, troppi poteri discrezionali rimangono al Ministro, così come altre gravi lacune non possono essere ignorate.

Desidero richiamare, in proposito, l'attenzione della Commissione sull'articolo 19. Esso dispone che l'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente dagli organi e con le modalità stabiliti dai regolamenti. Nella precedente legislazione un cenno del genere non è mai esistito. Perchè questa novità ? Una tale disposizione significa che il regolamento sarà interpretato in senso restrittivo.

Inoltre, c'è da segnalare, come punto negativo, la istituzione di troppe posizioni di stato, mentre sarebbe buona norma limitarne il numero. È vero che prima vi erano delle sperequazioni, in quanto alcune posizioni esistevano soltanto in talune delle forze armate, mentre altre ne erano prive, ma io ritengo che, istituendo troppe posizioni, si finisca col rendere possibile una serie di arbitri e di favoritismi per cui riescirà difficile stabilire quando un ufficiale deve essere collocato in aspettativa, in ausiliaria o in riserva. Stando all'articolo 21, l'ufficiale che rimarrà a Roma rimarrà in servizio effettivo più facilmente di colui che andrà in guerra !

Un'altra dimostrazione della scarsa democraticità del provvedimento è data dall'articolo 45, il quale sanziona che l'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente. Quest'articolo è stato oggetto di lunghe discussioni al Senato ed anche di vari emendamenti, perchè tutti riconobbero la gravità della disposizione. E poi c'è una contraddizione, perchè, mentre da una parte si limita la carriera di un ufficiale, dall'altra parte c'è la non applicabilità dell'articolo in caso di guerra.

E a proposito della presunta democraticità del disegno di legge, debbo citare l'articolo 76, il quale dispone che il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale, ordinare direttamente un'inchiesta formale. Io non intendo fare alcuna valutazione sulla persona del Ministro, ma non posso non chiedere quale significato possa avere il disposto dell'articolo 76. Esso vuol significare che il Ministro ha facoltà, in qualsiasi momento e senza sentire alcun comando interessato, di ordinare un'inchiesta formale a carico di un ufficiale. Come può disconoscersi che ciò può dar luogo a veri atti di arbitrio ?

E poi v'è l'articolo 88 a rincarare la dose: « Il Ministro può discostarsi dal giudizio del consiglio di disciplina a favore dell'ufficiale e, soltanto in caso di particolare gravità, anche a sfavore ». Anche a questo proposito vi è stata in Senato una lunga discussione; fu presentato un emendamento il quale suonava così: « Il Ministro può modificare il giudizio del consiglio di disciplina se non espresso all'unanimità, e soltanto a favore dell'ufficiale ». E quest'emendamento sarebbe stato giusto, mentre non mi pare giusto che il Ministro possa arrivare ad aggravare, modificandolo, il giudizio del consiglio di disciplina....

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La norma è scaturita dalla discussione parlamentare, perchè la disposizione presentata dal Governo diceva che il Ministro poteva modificare il giudizio solo a favore dell'ufficiale !

BOLDRINI. Io non do la colpa al Governo, ma è un fatto che la disposizione è estremamente grave.

Per quanto riguarda le questioni economiche, ci troviamo di fronte al problema dell'età. Dalle tabelle risulta che un capitano a 48 anni viene posto in ausiliaria. Lo stesso per gli ufficiali subalterni. Il che sta a significare che quegli ufficiali che resteranno nei gradi inferiori non potranno mai raggiungere 30 anni di servizio utile ! Io sono d'accordo nel ritenere che bisogna rinnovare il corpo degli ufficiali, che ci vogliono uomini giovani, ma mi sembra esagerato eliminare dal servizio un uomo a 48 anni !

Io credo che si potrebbe presentare un emendamento per spostare tale limite a 52 anni e di conseguenza spostare a 54 il limite per i maggiori, per dare a questi ufficiali la possibilità di raggiungere 30 anni di servizio e perché penso che un uomo a 52-54 anni non può ancora essere dichiarato fuori uso !

Secondo me, un'altra ingiustizia è costituita dalla diversità di trattamento economico

fra la posizione di riserva e quella ausiliaria. Se il provvedimento è riparatore, perché fare delle condizioni di favore alla posizione ausiliaria? Meglio un trattamento unico.

A questo proposito, vorrei sostenere la necessità di un emendamento all'articolo 102 in favore di quegli ufficiali che, per essere passati nella riserva prima della emanazione di questo provvedimento, sono esclusi dal beneficio.

Un'ultima osservazione riguarda il finanziamento. Come si concilia la tesi sostenuta dal relatore, secondo cui il provvedimento va incontro alle esigenze degli ufficiali per assicurare loro un migliore tenore di vita sociale, con la constatazione che i fondi per la maggiore spesa prevista dal provvedimento stesso vengono attinti a capitoli come il 184, il 191, il 196 e il 271, che riguardano fondi per prima vestizione e per viveri? Io vorrei proporre un emendamento secondo il quale i fondi verrebbero tutti attinti al capitolo 245 del bilancio, che è un fondo di oltre tre miliardi a disposizione del Ministro.

Infine, un'osservazione sull'articolo 117, il quale sanziona i richiami in servizio degli ufficiali ciechi del ruolo d'onore o della riserva disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Mi pare che noi dovremmo tener conto del fatto che vi sono ancora molti ufficiali ciechi i quali non sono in servizio e richiamare l'attenzione del Ministero affinché esamini la possibilità di estendere il trattamento di favore anche a coloro che non fossero ancora richiamati in servizio.

CUTTITTA. Debbo anzitutto dichiarare che concordo pienamente con le osservazioni fatte dal relatore e dall'onorevole Viola, osservazioni che portano alla necessità di approvare questo provvedimento senza modificarlo.

Aggiungo che anch'io sono tutt'altro che sodisfatto del complesso della legge, la quale avrebbe certo meritato un più ampio ed approfondito esame, e concordo con l'onorevole Boldrini circa l'opportunità di una discussione comune delle leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, ed io aggiungo che sarebbe stato necessario discutere anche quella sull'ordinamento, visto che sono queste le tre leggi fondamentali. Ma finora si è proceduto troppo a rilento e a pezzi e bocconi: difatti, dell'ordinamento non si vuole mai parlare! Perché? forse parlare dell'ordinamento significa rivelare i segreti militari? Ma siate ben certi che chi ha interesse a conoscere l'ordinamento delle nostre forze armate non aspetta che se ne discuta in Parlamento, perché già lo conosce!

Non concordo con l'innovazione – la cattiva innovazione – dell'accertamento sanitario fiscale, perchè è una nuova arma che si da al Ministero e che si presta ad arbitri.

Neppure concordo circa l'articolo 40 – contro il quale mi sono inutilmente battuto nelle discussioni in Assemblea nella passata legislatura – perchè esso da facoltà di arbitri e sopraffazioni incredibili.

Non desidero esprimermi sull'articolo 88, per non dare giudizi sull'operato dell'altro ramo del Parlamento. Da che mondo è mondo, il Ministro è intervenuto nei consigli di disciplina sempre come il padre benefico che ha sempre mitigato la posizione dell'ufficiale giudicato: e ora noi diamo al Ministro la possibilità di modificare anche in peggio il giudizio del consiglio di disciplina! Allora che ci sta a fare questo consiglio di disciplina? Il consiglio di disciplina, vero organo collegiale, vero tribunale, indaga, interroga, giudica, e poi basta una persona (e con ciò non intendo riferirmi alla persona del Ministro attuale o di quelli passati o futuri) che, a cose fatte, dissente e fa il contrario!

Noi dobbiamo tornare su questa legge; ci torneremo con un'altra proposta di legge che non incorra nei rigori dell'articolo 81 della Costituzione che insabbia tutte le buone iniziative.

Ed ora veniamo al trattamento economico. Queste famose indennità di riserva e di ausiliaria, che oggi sono state aumentate, sia pure in maniera non adeguata, sono state concesse agli ufficiali per compensarli, almeno in parte, dell'enorme danno che essi subiscono nei confronti di tutti gli altri funzionari dello Stato, poichè vengono congedati, rispetto a questi ultimi, 10-15 anni prima, con conseguente danneggiamento nella loro carriera e dal punto di vista morale e da quello economico. Difatti, non è chi non veda la tragica situazione di queste persone, collocate in pensione a soli cinquant'anni di età, con a carico bambini ancora piccoli! Che cosa possono fare costoro, una volta congedati? Dove può andare a lavorare un maggiore, un tenente colonnello a cinquant'anni? Molti di essi sono costretti a fare i giornalieri nei distretti militari. Giustizia avrebbe voluto che, nel migliorare il trattamento economico degli impiegati dello Stato e le loro pensioni, ci si fosse ricordati anche di quest'indennità. I miglioramenti sono stati praticati, sì, sulle pensioni, ma l'indennità è rimasta quella che era, e quindi l'ufficiale è rimasto con quella pensione inadeguata.

Un'altra ingiustizia si riscontra nella decorrenza, fissata al 1° gennaio 1953. Anche qui giustizia avrebbe voluto che la decorrenza fosse stata fissata almeno al 1° luglio 1951, cioé alla data di decorrenza del miglioramento delle pensioni agli statali. Purtroppo, necessità ci impone di approvare la legge così come è, e quindi dobbiamo accontentarci. Infatti, ho qui una lettera di un comandante di corpo d'armata, il quale, fra l'altro, mi dice: « Il meglio, spesso, è nemico del bene », e non ho bisogno di commentare queste poche parole.

Comunque, non potendo per ora proporre aumenti nel trattamento economico né altre modifiche di sorta, presenterò un ordine del giorno che spero la Commissione vorrà approvare.

LENOCI. Ho poche osservazioni da fare. Anzitutto, in via pregiudiziale, non posso non rilevare una certa contraddittorietà nella posizione che assume il Governo. Perché, mentre esso si mostra geloso e pensoso di disciplinare la materia, da un altro canto sollecita la ratifica della C. E. D., destinata a far passare questa materia al commissariato europeo, togliendo al Governo italiano ogni voce in capitolo, dal punto di vista sostanziale.

Entrando nel merito, debbo dire che mi sarebbe piaciuto che fosse stato istituito con questa legge il servizio territoriale, destinato ad accogliere gli ufficiali che divenissero fisicamente non idonei, eliminando il senso di precarietà e la mancanza di garanzia che vengono lamentati dalle categorie interessate e che esse ravvisano fin dai primissimi anni della carriera militare, anzi, fin da quando escono dalla accademia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Sono pervenuti alla Presidenza i seguenti ordini del giorno da considerarsi già svolti negli interventi dei presentatori in sede di discussione generale:

Dall'onorevole Cuttitta:

« La V Commissione permanente (Difesa), considerato che le indennità di riserva e di ausiliaria istituite per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica rispondono al fine di corrispondere loro un assegno integrativo del trattamento di quiescenza che li compensi, in parte, del danno subìto con l'assegnazione di una pensione ridotta, a causa dell'anticipo di oltre 10 anni col quale, in media, cessano dal servizio rispetto ai funzionari civili dello Stato; tenuto conto che tale assegno integrativo della pensione, per ovvie considerazioni di equità, avrebbe dovuto essere congruamente perequato allorché si fece luogo alla concessione di miglioramenti ai pensionati statali, con legge 4 aprile 1952, n. 212;

invita il Governo a presentare altro provvedimento legislativo atto ad ottenere:

1°) che le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica abbiano decorrenza dal 1° luglio 1951;

2°) che esse siano conglobate in unico assegno speciale di pre-quiescenza da concedersi agli ufficiali che cessano dal servizio, fino al compimento del 65° anno di età;

3°) che tale assegno, pur rimanendo nell'attuale misura, quale risulta, cumulativamente, dalla pensione e dalle indennità di cui agli articoli 67 e 68 sopra citati, sia rapportato, in un modo fisso, al trattamento economico complessivo di cui fruiscono gli ufficiali di pari grado e anzianità del servizio permanente effettivo, talché ne possa seguire costantemente le eventuali variazioni ».

Dall'onorevole Viola:

« La V Commissione permanente (Difesa), invita il Governo a dare sollecita esecuzione all'ordine del giorno già approvato dalla Camera, corrispondendo agli ufficiali interessati gli arretrati della tredicesima mensilità; e a presentare altrettanto sollecitamente un disegno di legge per la rivalutazione dell'assegno speciale della Cassa ufficiali, comprendente tutti coloro che hanno perduto o perderanno il trattamento di riserva ».

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono disposto a rispondere immediatamente a tutte le osservazioni; però ritengo, data la brevità del tempo che ancora abbiamo a disposizione questa mattina, che sia opportuno rinviare ad una prossima seduta, anche per dar modo a tutti di prender visione degli emendamenti che saranno presentati, il seguito della discussione.

Il Governo, fin d'ora, dichiara che è favorevole al mantenimento del testo approvato dal Senato, perché ritiene che un rinvio del disegno di legge al Senato porterebbe ad un ritardo notevole nell'approvazione, con danno evidente per le categorie interessate alla soluzione del problema.

D'altra parte, è necessario rinviare la discussione ad altra seduta, perché un esame

approfondito della materia, attraverso gli emendamenti che saranno presentati, permetterà al Governo di servirsi dell'esperienza anche in sede di regolamento. E questo, benché il Governo si dichiari, in linea pregiudiziale, contrario ad ogni emendamento, pur riconoscendo che utili rettifiche di carattere tecnico potrebbero essere apportate.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, ritengo che la proposta dell'onorevole Sottosegretario possa essere accolta e la discussione rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Devoluzione a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito delle ritenute sulla paga dei graduati e militari di truppa dell'Esercito puniti». (554).

Presenti e votanti. 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . 38
Voti contrari . . . . . —

(*La Commissione approva*).

« Aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia». (570):

Presenti e votanti. 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli 38
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

« Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione». (572):

Presenti e votanti. . . . 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 38
Voti contrari . . . . . —

(*La Commissione approva*).

« Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945 ». (591):

Presenti 38
Votanti 24
Astenuti 14
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari . . . . . —

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54 per la traslazione e sistemazione delle salme dei caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-1945». (593):

Presenti e votanti. 38
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 38
Voti contrari . . . . . —

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Beltrame, Bettinotti, Boldrini, Bufardeci, Buffone, Calvi, Capponi Bentivegna Carla, Cavallari Nerino, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Cuttitta, Dante, Di Bella, Di Bernardo, Fanelli, Folchi, Foresi, Gomez d'Ayala, Lenoci, Martino Edoardo Angelo, Masini, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Penazzato, Priore, Romano, Romualdi, Saccenti, Sangalli, Scappini, Sciaudone, Stucchi, Tolloy, Tonetti, Villa e Viola.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 591):

Beltrame, Boldrini, Bufardeci, Capponi Bentivegna Carla, Clocchiatti, Gomez d'Ayala, Lenoci, Masini, Nenni Giuliana, Saccenti, Scappini, Stucchi, Tolloy, Tonetti.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI